

COMUNE di San Basilio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Delibera C.C. n. 5 del 26/03/2021

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

ART. 2 PRESUPPOSTO

- 1) Il presupposto del canone è:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma.

ART. 3 SOGGETTIVITA' PASSIVA

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) Nel caso di pluralità di titolari della concessione o degli occupanti di fatto il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di San Basilio, ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal

presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre 2019 pari a 1.347.

ART. 5 RIDUZIONI

- 1) Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
 - a) eccedenti i mille metri quadrati;
 - b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici ovvero con il patrocinio dell'ente;
 - c) con spettacoli viaggianti
 - d) per l'esercizio dell'attività edilizia

ART. 6 ESENZIONI

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

ART. 7
DICHIARAZIONE

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 8
PAGAMENTO DEL CANONE

- 1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii.
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 36 del presente regolamento il canone è da versarsi annualmente entro il medesimo termine di cui all'art. 7.

ART. 9

RIMBORSI

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
- 2) Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono, con maturazione giornaliera, dalla data di esecuzione del pagamento.
- 3) Non si procede al rimborso di importi inferiori a € 10,00.

ART. 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) L'amministrazione designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano, invece, al concessionario, restando ferme le competenze in merito al rilascio di atti di concessione e/o autorizzazione.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione e della graduazione del canone, disciplinato dal presente regolamento, il territorio del Comune di San Basilio ricade in un'unica zona, in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, in funzione del contesto urbanistico - edilizio, dell'intensità demografica, della presenza in zona di pubblici servizi nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità del traffico pedonale e veicolare.

LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI

ART. 12

NATURA DELLE OCCUPAZIONI

- 1) Le occupazioni di cui all'art. 2 si dividono in permanenti e temporanee.
 - 1) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non sia inferiore all'anno.
 - 2) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

ART. 13
CONCESSIONE -

- 1) Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La domanda, in bollo ai sensi di legge, deve, in ogni caso, contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - e) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.¹
- 3) La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica richiesta, idonea a far comprendere esattamente la localizzazione e la natura dell'occupazione, con i riferimenti dimensionali anche rispetto a punti fissi esistenti.
- 4) Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
- 5) Nel caso in cui l'occupazione presupponga il rilascio di altro titolo è comunque necessario presentare domanda di occupazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 6) Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.
- 7) Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

¹ Nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere, impianti che comportano il ripristino dei luoghi, ovvero a quelle occupazioni dalle quali possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi si rinvia a quanto stabilito da apposito regolamento "*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO* approvato in data 21.11.2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi, l'Amministrazione può subordinare il rilascio della concessione al versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo, il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

ART. 14
OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1) Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento della concessione/autorizzazione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione/autorizzazione [in sanatoria] ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento in sanatoria.
- 2) La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e ss. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 15
ISTRUTTORIA

- 1) Il Settore competente al rilascio della concessione/autorizzazione (tecnico, vigilanza o commercio a seconda della fattispecie), ricevuta l'istanza o la comunicazione, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione.
- 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 13 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 4) Il rilascio della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 5) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 16
OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1) Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione/autorizzazione o quando questo sia stato revocato, oppure scaduto e non prorogato.
- 2) Si considerano, altresì, abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione/autorizzazione.

- 3) In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, entro il termine perentorio di 7 giorni. Decorso, inutilmente il tale dato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 4) Resta in ogni caso a carico degli occupanti abusivi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione stessa.
- 5) Si applicano oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, quelle previste dall'art. 20, comma 4 e comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 17
OCCUPAZIONI OCCASIONALI

- 1) In deroga all'art. 13 l'occupazione si intende concessa/autorizzata a seguito di presentazione di apposita comunicazione scritta al Settore competente (tecnico, vigilanza o commercio a seconda della fattispecie) almeno 3 giorni prima dell'occupazione stessa, per le necessarie verifiche e per l'eventuale subordinazione all'adozione di specifiche prescrizioni che saranno tempestivamente segnalate, nelle seguenti ipotesi:
 - a) le occupazioni di superficie non superiore a 10 mq, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore purché non comportino attività di vendita o somministrazione e/o non comportanti l'adozione di provvedimenti di modifica della circolazione;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - c) occupazioni effettuate dagli artisti di strada non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 3 ore;
 - d) le occupazioni di durata non superiore a tre ore con ponti, steccati, pali di sostegno o altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzioni o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzioni del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 5 ore.

ART. 18
ATTO DI CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

- 1) L'atto di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione delle aree di cui all'art. 2, comma 1, lett a) del presente regolamento, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 13;
 - b) la durata dell'occupazione, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche finalità per le quali è concessa l'occupazione, con l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata la concessione stessa;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è cedibile e non è consentita la sub concessione. La concessione/autorizzazione è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività che si svolge utilizzando la medesima occupazione.
- 3) Chi intenda subentrare ai sensi del comma 2 deve fare richiesta di voltura all'Amministrazione entro 30 giorni dal trasferimento, indicando gli estremi della

concessione/autorizzazione di cui trattasi. La mancata richiesta nei termini comporta che l'occupazione sia considerata abusiva.

- 4) La voltura della concessione/autorizzazione, in ogni caso, non dà luogo a rimborso.
- 5) Ogni concessione/autorizzazione viene comunque rilasciata:
 - a) per il periodo in essa indicato;
 - b) senza pregiudizio alcuno dei diritti di terzi;
 - c) con obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.
- 6) Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione. Il titolare dell'occupazione ha, in ogni caso, l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 19
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previste per l'occupazione.
2. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di la concessione/autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) esibire, a semplice richiesta del personale competente, la concessione/autorizzazione;
 - b) pagare il canone alle scadenze prefissate;
 - c) mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, avendo altresì cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - d) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - e) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - f) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - g) evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume, in ogni caso, alcuna responsabilità.
 - h) nel caso di scavi che interessino aree di pertinenza di esemplari arborei ad osservare le ulteriori disposizioni specifiche, anche a tutela della pubblica incolumità, definite in dettaglio con apposito atto dirigenziale del Settore competente;
 - i) provvedere a proprie cura e spese, al termine dell'occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto;
 - l) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero deriva a terzi per effetto dell'occupazione;
 - m) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione/autorizzazione.

ART. 20
RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è valida per il periodo in essa indicato.
- 2) Il titolare può chiedere il rinnovo dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi. La domanda di rinnovo deve essere presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 13. In caso di istanza di rinnovo senza modificazione alcuna (*dimensione, ubicazione, uso e destinazione*), il Settore competente (tecnico, vigilanza o commercio a seconda della fattispecie) può procedere al rilascio senza l'istruttoria di cui all'art. 15.
- 3) Per le occupazioni permanenti, la richiesta, ai sensi del comma 2, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si rendesse necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, richiesta di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta.
- 4) Il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 5) La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico.

ART. 21
DECADENZA DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - violazione delle condizioni previste nella concessione/autorizzazione;
 - violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo;
 - uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge;
 - mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio della concessione/autorizzazione, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea, salve proroghe per comprovate necessità;
 - occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione/autorizzazione;
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al concessionario dai Settori competenti, e la decadenza, che è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Settore (tecnico, vigilanza o commercio a seconda della fattispecie) comporta la cessazione degli effetti della concessione/autorizzazione con decorrenza dal momento in cui viene pronunciata.
- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 4) Resta fermo l'obbligo del titolare decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo

opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese del titolare, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.

5) La concessione/autorizzazione, in ogni caso, si estingue:

- per scadenza del termine, se non rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 23;
- in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del presente regolamento, entro 30 dal verificarsi dell'evento;
- in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare
- il trasferimento a terzi dell'immobile per i quali è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
- Per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

ART. 22

REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE – AUTORIZZAZIONE

- 1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente utilizzabile l'occupazione può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo [*per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute l'installazione dell'impianto e/o della strutture da rimuovere*].
- 2) La revoca, la sospensione e la modifica della concessione/autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente dal concessionario.
- 3) La modifica parziale o totale della concessione/autorizzazione può essere richiesta, al Settore competente, da parte del titolare, per motivate e specifiche esigenze sottoposte all'istruttoria del Settore competente al pari delle nuove richieste/istanze. In tale circostanza il provvedimento con il quale è disposta la modifica deve indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto che deve essere versato all'atto del rilascio del nuovo provvedimento.
- 4) L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli artt 7 e 8 della L. 241/90.

ART. 23

RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

- 1) La rinuncia all'occupazione regolarmente concessione/autorizzazione, prima della sua effettuazione/prima del suo inizio, deve essere comunicata dal titolare o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire al Settore competente. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto amministrativo.

- 2) In assenza della comunicazione di cui al comma 1, nei tempi previsti, il canone resta dovuto per il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione/autorizzazione.
- 3) E' consentita la cessazione anticipata dell'utilizzo del suolo pubblico, a occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione:
- se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non fruito;
 - se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:
- a) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione;
 - b) per le concessione temporanea verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia purchè la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- 4) Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza; per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

ART. 24
CIRCHI E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

La concessione/autorizzazione delle aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, è rilasciata in base alle modalità stabilite dall'apposito regolamento, come previsto dall'articolo 9 della Legge n.337 del 18/03/1968 e successive modifiche e integrazioni.²

ART. 25
**OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI, FIORI E PIANTE
ORNAMENTALI**

- 1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di area o spazio pubblico, è soggetta a concessione/autorizzazione.
- 2) L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti l'attività commerciale, è consentita nel rispetto di quanto previsto dal

² **Art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337** (vedi art. 1, comma 1, D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto)

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e comunque nella salvaguardia del pubblico interesse.

ART. 26
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

- 1) Per collocare fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi (...) nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione/autorizzazione all'occupazione.
- 2) Il Settore competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori.

ART. 27 MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ai lavori.
- 2) Nel caso di domanda per l'occupazione di area per l'impianto di cantieri edili, al richiedente potrà essere richiesta un'idonea cauzione che sarà restituita alla scadenza dell'occupazione dopo che il concessionario avrà comprovato di aver assolto tutte le obbligazioni e gli impegni assunti nei confronti del Comune.

ART. 28
OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

- 1) Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi e negli archi di porticato è richiesta la preventiva concessione/autorizzazione comunale.
- 2) Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione e/o rimozione delle citate strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 29
OCCUPAZIONE CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato convenzionalmente di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.
- 2) Per i serbatoi trova applicazione l'art. 35, comma 2, del presente Regolamento.

ART. 30
DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Per le occupazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari, [*con arrotondamento all'unità superiore*], alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale.
- 2) Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 3) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata espressa in giorni.
- 4) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 5) Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze;
- 6) Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 31 DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE ANNUALI
PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo i previsti coefficienti di maggiorazione e riduzione (**All. n. 1 - parte integrante**) entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 32
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa ed ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la salvaguardia dell'area stessa.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo i coefficienti di maggiorazione e riduzione (**All. n. 1 - parte integrante**) entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 33
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- 1) Il versamento del canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31.03. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi, decorrenti dalla data di inizio dell'occupazione prevista nella concessione/autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 200,00, il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 dell'anno di riferimento. Per le occupazioni che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili, alla data di rilascio della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 2) Il versamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore ad € 200,00, il versamento può avvenire in massimo di 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine della concessione/autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

ART. 34
CANONE PASSI CARRABILI

- 1) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 2) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

ART. 35
CANONE OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui all'art. 31 del presente regolamento è ridotta ad 1/4.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa di cui al comma 1, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 36
**CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI PER LA FORNITURA DI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria 1,50.
- 2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 3) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
- 4) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5) Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

LA DISCIPLINA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 37 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

- 1) Chiunque intenda installare, modificare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie nel territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti comunali in materia e secondo quanto stabilito per le singole tipologie dal Piano Generale degli Impianti vigente³, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
- 2) La definizione dei singoli mezzi pubblicitari è contenuta nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.S e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) L'impianto permanente ha durata tre anni salvo rinnovo. L'impianto temporaneo non può eccedere l'evento, e comunque, non può superare i sei mesi, fatta salva la pubblicità su teli in cantieri che può protrarsi per tutta la durata dei lavori.
- 4) L'installazione di mezzi pubblicitari avviene mediante presentazione di apposita richiesta di autorizzazione, in bollo ai sensi di legge, presso il Settore: Tecnico, Vigilanza, Commercio (a seconda della fattispecie).
- 5) La richiesta, deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, la residenza o domicilio legale e il codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli individuati al punto precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA e le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica del luogo ove si intendono installare gli impianti;
 - d) la descrizione dell'impianto e/o del messaggio pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - e) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici eventualmente interessati dall'occupazione;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- 6) La richiesta, dovrà essere corredata da altri documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria
- 7) Il settore/servizio competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a mantenere un registro in cui sono riportate, in ordine cronologico, le domande pervenute, le autorizzazioni rilasciate, tutti gli elementi utili per l'individuazione degli impianti (sommara descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitari) e dei soggetti titolari nonché la data di scadenza delle autorizzazioni. Le posizioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale
- 8) Una copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede dell'attività ed esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza.
- 8) Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni e alle prescrizioni di cui all'art. 23 del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e all'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

³ Il Piano degli impianti è obbligatorio per i comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti.

g) La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assorbita da una dichiarazione da presentare al servizio di cui al comma 4, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli
- c) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.lgs n. 285/1992 non necessitano di autorizzazione amministrativa.

ART. 38
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO

- 1) La collocazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta alle limitazioni dimensionali e quali – quantitative previste dal Piano generale degli impianti vigente e alle disposizioni contenute negli atti e nel regolamento attuativi.
- 2) La nozione di “centro abitato” è quella fornita dal D.lgs. 285/1992, art. 3, comma 1, punto 8 e art. 4, comma 1.
- 3) La collocazione di mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 47 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495), con particolare riguardo all'art. 51, comma 2, e ss.mm.ii.

ART. 39
TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata

presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della

sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 40
ISTRUTTORIA

- 1) Il Settore competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Il responsabile del procedimento dell'ufficio competente (Tecnico, Vigilanza o Commercio a seconda della fattispecie) verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla polizia municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
- 3) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'art. 36 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta.
- 4) Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
- 5) Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte, e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
- 6) In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con le procedure e con i tempi previsti dall'articolo 10-bis della Legge 241/90, i motivi del diniego stesso.

ART. 41
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

- 1) L'atto di autorizzazione, contiene:
 - a) gli elementi di cui all'art. 37;
 - b) la durata, esplicitandone il giorno d'inizio e il giorno di fine;
 - c) le specifiche l'indicazione delle condizioni e/o delle prescrizioni alla quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) la quantificazione e l'ammontare del canone dovuto.
- 2) L'atto di autorizzazione è rilasciato a titolo strettamente personale e non è cedibile. Esso è trasferibile e volturabile a fronte della documentata cessione dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria.

- 3) In caso di sub - ingresso nell'esercizio di un'attività il subentrante, qualora non apporti modifiche ai messaggi deve darne comunicazione entro 30 gg. dal sub – ingresso, ai fini della voltura, indicando gli estremi della autorizzazione originaria, allegando apposita autocertificazione che attesti l'assenza di ogni modifica modifiche alla situazione in essere.
- 4) La voltura dell'autorizzazione non dà, in ogni caso, luogo a rimborso.
- 5) La mancata richiesta e/o comunicazione nei termini di cui al comma 3, comporta che l'installazione e/o esposizione pubblicitaria sia considerata ad ogni effetto abusiva.
- 6) Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale modifica del messaggio pubblicitario richiede una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del vigente regolamento.
- 7) Ogni autorizzazione viene comunque rilasciata con l'obbligo del titolare di rispondere, direttamente ed in proprio, di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che dovessero derivare a terzi, e di tenere quindi espressamente indenne l'Amministrazione, da ogni responsabilità, pretesa, azione o risarcimento e con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove prescrizioni e/o condizioni.

ART. 42
DIRITTI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto deve installare, secondo le indicazioni e le condizioni tecniche dichiarate nell' autorizzazione, il mezzo pubblicitario richiesto.
- 2) Lo stesso ha diritto al mantenimento dell'impianto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, salvo i casi di decadenza, di sospensione o modifica previsti dal vigente regolamento.

ART. 43
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

- 1) Il titolare dell'impianto pubblicitario ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione del manufatto e delle strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
 - e) all'effettuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione in condizioni di efficienza e decoro;
 - f) adempiere entro i termini stabiliti al pagamento del canone e di ogni altro onere previsto nell'atto autorizzativo.
- 2) Nel caso di interventi urgenti rivolti all'eliminazione di parti pericolanti, il titolare dell'impianto pubblicitario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Servizio competente (Tecnico, Vigilanza o Commercio a seconda della fattispecie).
- 3) In ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente oggetto di autorizzazione deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992

non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione competente
- soggetto titolare
- numero di protocollo e data di presentazione dell'autorizzazione
- progressione km del punto di installazione e per le strade comunali l'indicazione del nome della via e del civico;
- data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

- 4) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla sua rimozione, successivamente alla cessazione dell'attività esercitata.
- 5) È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario di provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari successivamente alla conclusione della manifestazione o spettacolo pubblicizzato, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali entro i seguenti termini:
 - a) entro 24 ore per i segni orizzontali reclamistici;
 - b) entro 24 ore per i cartelli pubblicitari stradali;
 - c) entro 24 ore per gli striscioni, locandine e stendardi.
- 6) Qualora non vengano rimossi entro il limite di tempo di cui al comma 5, gli impianti saranno rimossi d'ufficio, senza ulteriore comunicazione ed a spese del titolare.
- 7) La presentazione dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.
- 8) L'Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dello stato dei luoghi dal personale tecnico o da altro parimenti qualificato, per accertare le condizioni degli stessi.

ART. 44

MODIFICA O SOSTITUZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione ferma restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione, allegando il solo bozzetto del nuovo messaggio.

ART. 45 SOSPENSIONE,

MODIFICA E REVOCA

- 1) L'Amministrazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse può in qualsiasi momento, con atto motivato, modificare, sospendere o revocare il provvedimento di autorizzazione. Per i medesimi motivi può imporre nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate, effettivamente sostenute relativamente all'installazione dell'impianto e/o delle strutture, sostegni o supporti da rimuovere. L'atto con il quale è disposta la modifica deve altresì indicare l'ammontare del nuovo canone eventualmente dovuto in conseguenza della modifica stessa.
- 2) La revoca, la sospensione e la modifica dell'autorizzazione, se disposte dall'Amministrazione, danno diritto alla restituzione, senza interessi ed esclusa

ogni altra indennità, della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente.

ART. 46
ESTENSIONE VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1). Chiunque intenda mantenere in essere cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, per un periodo superiore a tre anni, quale periodo di validità delle autorizzazioni decorrente dalla data di rilascio delle stesse, deve presentare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 almeno 60 gg. prima della scadenza.
- 2) Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario indicato nell'autorizzazione è sufficiente allegare, alla richiesta, una autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conferma delle caratteristiche dell'impianto, assenza di modifiche e sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva dell'impianto stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente comma, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano la necessità di una nuova autorizzazione.
- 3) L'estensione della validità temporale dell'autorizzazione è, in ogni caso subordinata all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.

ART. 47
RINUNCIA ANTICIPATA (DISDETTA)

L'autorizzazione in corso di validità è sempre rinunciabile con specifica preventiva comunicazione al Settore competente e previa rimozione dell'impianto e di ripristino dei luoghi. La rinuncia comporta la restituzione del canone versato limitatamente al periodo di mancata esposizione pubblicitaria.

ART. 48
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la violazione delle condizioni e/o prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamento in materia;
 - c) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - d) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 dal rilascio;
 - f) la mancata esecuzione di quanto autorizzato nel termine di 60 dal rilascio dell'autorizzazione stessa;
 - g) il mancato pagamento del canone nei termini previsti, previa formale intimazione ad adempiere nei modi di legge.
- 2) Le violazioni sono accertate e contestate al soggetto dai Settori competenti, e la decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

- 3) La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato e non esonera dal pagamento di quello eventualmente ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
- 4) Resta fermo l'obbligo dell'interessato decaduto di ripristinare, nel termine indicato nel provvedimento che dispone la decadenza, lo stato dei luoghi, rimuovendo opere e/o impianti. In difetto, provvederà l'Amministrazione d'ufficio a spese dello stesso, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto.
- 5) L'autorizzazione, in ogni caso, si estingue:
 - per scadenza del termine, se non rinnovata;
 - per rinuncia anticipata (disdetta) ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento;
 - in caso di morte o sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento autorizzatorio, qualora non sia stata richiesta la voltura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 del presente regolamento, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - in caso di sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento autorizzatorio.

ART. 49
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

- 1) Si considerano abusivi tutti i mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione in corso di validità, oppure posti in opera in violazione delle condizioni e/o caratteristiche previste nell'autorizzazione.
- 2) In tali circostanze, il Comune, previa contestazione delle violazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, assegnando termine per adempiere, provvedendo alla copertura della pubblicità. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio, a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.
- 3) Resta in ogni caso a carico degli autori della violazione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'installazione abusiva.
- 4) Si applicano le sanzioni previste nel presente regolamento e le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 del Codice della Strada.

ART. 50
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Nel caso di cessazione, decadenza o revoca è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere entro il termine dato dall'Amministrazione l'impianto pubblicitario e di procedere al ripristino delle cose e dei luoghi. In difetto procederà l'Amministrazione a spese degli interessati, ivi comprese quelle della custodia, e fatta salva ogni ulteriore eventuale pretesa risarcitoria.

ART. 51
DETERMINAZIONE DEL CANONE
PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1) Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario,

calcolata in metri quadrati, [*con arrotondamento all'unità superiore*], indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

- 2) Si considerano permanenti, le esposizioni di messaggi pubblicitari, effettuate sulla base della relativa autorizzazione, aventi durata pari o superiore a 90 giorni. Si considerano, invece, temporanee, quelle aventi durata inferiori a 90 giorni.
- 3) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, l'ammontare del canone dovuto, quale obbligazione autonoma per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione stessa, è quantificato moltiplicando la tariffa annuale prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore e per la superficie.
- 4) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è quantificato moltiplicando la tariffa giornaliera prevista, per lo specifico coefficiente moltiplicatore, per la superficie e per la durata dell'esposizione espressa in giorni.
- 5) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio;
- 6) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie di ogni singola faccia.
- 7) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 8) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano come un unico mezzo pubblicitario agli effetti del calcolo della superficie imponibile.
- 9) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

**ART. 52 DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE ANNUALI
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

- 1) Le tariffe del canone sono determinate avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11, tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo i coefficienti di maggiorazione e riduzione (**All. n. 1 - parte integrante**) entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 53
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE
PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Le tariffe del canone sono determinate, avendo riguardo alla classificazione di cui all'art. 11, tenendo conto dell'effettivo impatto ambientale dei mezzi pubblicitari in rapporto alla loro collocazione nonché all'incidenza, in termini di superficie e/o illuminazione, sull'arredo urbano.
- 2) Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale, secondo i coefficienti di maggiorazione e riduzione (**All. n. 1 - parte integrante**) entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 54
VERSAMENTO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

- 1) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato di norma in un'unica soluzione entro il 31.03. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno, e solo per la prima annualità, il versamento del canone, quantificato in dodicesimi decorrenti dalla data di inizio dell'esposizione prevista nell'autorizzazione, deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 200,00, il versamento può avvenire in n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31.03, 31.05, 31.07, 30.09 dell'anno di riferimento. Per le esposizioni pubblicitarie che hanno avuto inizio in corso d'anno è possibile la rateazione nel numero massimo delle scadenze di cui sopra, ancora utili alla data di rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.
- 2) Il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie temporanee deve essere di norma effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'ammontare complessivo sia di importo superiore a € 200,00, il versamento può avvenire in massimo di n. 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza entro il termine dell'autorizzazione stessa. In ogni caso di pagamento rateale il ritiro dell'atto autorizzativo è comunque subordinato alla dimostrazione del pagamento della prima rata.

ART. 55
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Nel Comune di San Basilio non si svolge il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di spazi a tal fine destinati.

2. È garantita in ogni caso l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, espressamente previsti dalla normativa vigente, ovvero, qualora previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni legislative e regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 56
DISCIPLINA SANZIONATORIA - ACCERTAMENTO

1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si applicano, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale:

a) un'indennità pari al canone dovuto, maggiorato del 50% per cento;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso;

1) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di un'apposita cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

4) Per ogni violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

5) In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento del canone alle prescritte scadenze, si applica una sanzione del 30% sull'importo in tutto o in parte non versato o versato in ritardo. L'ammontare della sanzione, in attuazione della disciplina di cui all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, sarà comunque pari, nel minimo ad € 25,00 e nel massimo € 500,00.

6) Il Comune procede al recupero delle somme dovute in relazione ai canoni non versati e alle indennità previste per le occupazioni abusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ART. 57
DISCIPLINA TRANSITORIA E NORME FINALI

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP, ICPDPA.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al primo gennaio 2021 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge ed in coerenza con la disciplina del presente regolamento, dandone comunicazione al titolare con indicazione del canone dovuto ovvero, in difetto, di disporre la revoca.
- 4) Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia da parte del titolare, ai sensi del vigente regolamento.
- 5) Per quanto non disciplinato e disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 6) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 1 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE (Comuni fino a 10.000 abitanti):

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Categoria UNICA	€ 30,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (Comuni fino a 10.000 abitanti):

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
Categoria UNICA	€ 0,60

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) passi e accessi carrabili	0,70	
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,50	1,00
3) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	0,50	0,50
4) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante		0,33
5) chioschi e edicole	0,30	0,30
6) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		1,00
7) attività edile		0,83
8) occupazioni in occasione manifestazioni politiche, culturali, e sportive		0,33

9) Insegne	0,40	2,00
10) Insegne di esercizio oltre i 5 mq		2,00
11) Insegne luminose	0,80	4,00
12) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti	0,40	1,00
13) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	0,40	1,00
14) Preinsegne	0,40	2,00
15) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica	0,40	0,70
16) Pubblicità realizzata con aeromobili (al giorno)		90,00
17) Volantinaggio per persona a giorno		3,50
18) Pubblicità fonica per postazione a giorno		10,00
19) Striscione traversante la strada a giorno		1,00
20) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		1,00
21) Pubblicità realizzata con proiezioni	1,00	1,00
22) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00
23) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00
24) manifesti		1,7